



## Comitato delle Regioni

### DECISIONE N. 438/2015

relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati  
presso i servizi del Comitato delle regioni

#### IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

**VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

**VISTE** le decisioni n. 164/2010 e 61/2013 del Segretario generale del Comitato europeo delle regioni relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso i servizi del Comitato europeo delle regioni,

**CONSIDERANDO** quanto segue:

- (1) la funzione degli esperti nazionali distaccati (END) è quella di permettere al Comitato europeo delle regioni (CdR) di beneficiare dell'elevato livello delle loro conoscenze e della loro esperienza professionale, in particolare nei settori in cui le specifiche competenze richieste non sono facilmente reperibili,
- (2) è estremamente opportuno promuovere lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali assegnando temporaneamente esperti delle amministrazioni degli Stati membri o delle organizzazioni intergovernative (OIG) presso i servizi del CdR, anche per periodi di breve durata,
- (3) onde evitare che l'indipendenza del CdR risulti compromessa da interessi privati, è opportuno che gli END provengano da amministrazioni pubbliche nazionali, regionali o locali oppure da OIG. Il distacco di un END da parte di un datore di lavoro diverso da un'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale oppure da un'OIG dovrebbe essere autorizzato esclusivamente caso per caso, previa verifica che tale datore di lavoro rientri comunque nel settore pubblico oppure sia un'università o un istituto di ricerca indipendente che non si prefigge l'obiettivo di generare profitti da ridistribuire,
- (4) onde evitare qualsiasi conflitto d'interesse, è opportuno fissare, con la presente decisione, diritti ed obblighi degli END, in modo da assicurarsi che questi ultimi, nell'esercizio delle loro funzioni, operino nell'esclusivo interesse del CdR,
- (5) al fine, da un lato, di garantire una gestione ottimale delle risorse finanziarie del CdR e, dall'altro, di non dover rinunciare alla collaborazione di esperti a causa di vincoli di bilancio, è opportuno introdurre la possibilità di distaccare esperti nazionali senza oneri per il CdR,

**CONSIDERANDO** che, nell'interesse del CdR, occorre modificare le succitate decisioni n. 164/2010 e n. 61/2013,

## **HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:**

### **Capo I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ***Articolo 1 Campo di applicazione***

1. Il presente regime si applica agli esperti nazionali distaccati presso il CdR (di seguito "END"). Gli END sono persone messe a disposizione del CdR da un'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale oppure da un'organizzazione intergovernativa (OIG) affinché il CdR possa avvalersi delle loro competenze specifiche in un determinato settore. In via eccezionale il distacco di un END da parte di un datore di lavoro diverso da un'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale oppure da un OIG può essere autorizzato caso per caso, previa verifica che tale datore di lavoro rientri comunque nel settore pubblico oppure sia un'università o un istituto di ricerca indipendente che non si prefigge l'obiettivo di generare profitti da ridistribuire.

Ai fini della presente decisione, per amministrazione pubblica si intende l'insieme degli organi centrali, federali e decentrati di uno Stato, ovverosia i ministeri e gli organi amministrativi centrali, gli organi legislativi e giudiziari, le banche centrali e gli organi degli enti regionali e locali, nonché gli organi amministrativi periferici di tale Stato e degli altri enti territoriali. Possono esservi assimilati anche gli organismi che rientrano nel settore pubblico, quali le università o gli istituti di ricerca indipendenti, che non si prefiggono l'obiettivo di generare profitti da ridistribuire.

2. Le persone a cui si applica il presente regime devono aver maturato, prima del loro distacco, almeno dodici mesi di servizio presso il loro datore di lavoro su base permanente o contrattuale, e durante il periodo di distacco restano al servizio di tale datore di lavoro. Quest'ultimo si impegna pertanto a continuare a retribuire l'END, a mantenere il rapporto di lavoro permanente o contrattuale per l'intera durata del distacco, a versare tutti i contributi sociali dovuti per l'END, in particolare in materia di protezione sociale e di pensioni, e a informare il Segretario generale del CdR di qualsiasi cambiamento pertinente nella situazione dell'END.
3. Salvo deroga concessa dal Segretario generale, gli END devono essere cittadini di uno Stato membro. Il CdR procede all'assunzione degli END nel rispetto del principio delle pari opportunità, conformemente agli articoli 1 *quinquies* e 27 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo "lo Statuto").

#### ***Articolo 2 Esperti nazionali distaccati senza spese***

1. Ai fini della presente decisione, per "END senza spese" si intendono gli END per i quali il CdR non paga alcuna delle indennità di cui all'articolo 16 e non rimborsa alcuna delle spese di cui all'articolo 18.

2. Le altre disposizioni della presente decisione sono pienamente applicabili.
3. Salvo espressa menzione relativa agli END senza spese, il testo della presente decisione si applica sistematicamente a tutte le categorie di esperti di cui agli articoli 1 e 2.

### ***Articolo 3*** ***Procedura di selezione***

1. Gli END sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente, sulla base di una candidatura spontanea registrata in un'apposita banca dati gestita dal servizio Assunzioni e di un colloquio inteso, tra le altre cose, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 8.
2. Prima dell'avvio della procedura di assunzione, la direzione interessata deve essere stata autorizzata dal Segretario generale a fare ricorso a un END, anche senza spese, e (salvo che per gli END senza spese) aver verificato la disponibilità delle risorse di bilancio necessarie.
3. Le candidature per la selezione di END possono essere trasmesse anche dalle rappresentanze permanenti o, se del caso, dalle amministrazioni delle OIG interessate. In tal caso, i candidati sono invitati dal servizio competente del CdR a registrarsi nella banca dati disponibile sul sito Internet del CdR.
4. Il distacco è autorizzato dal Segretario generale del CdR ed è effettuato in esito a uno scambio di lettere tra quest'ultimo e, a seconda dei casi, la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato o l'amministrazione dell'OIG pertinente. Nella lettera sono indicati, tra l'altro, il periodo di distacco previsto e i compiti che possono essere affidati all'END. Qualsiasi proroga del periodo di distacco forma oggetto di un nuovo scambio di lettere. Se del caso, lo scambio di lettere menziona il fatto che si tratta di un distacco senza spese ai sensi dell'articolo 2 e che gli articoli 16 e 18 non trovano applicazione.
5. Alle lettere è allegata una copia del regime applicabile agli END presso il CdR.
6. Ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, l'età per il collocamento a riposo d'ufficio dei funzionari è fissata a 66 anni. Per analogia, nessun esperto nazionale distaccato può superare tale limite di età durante il distacco.

### ***Articolo 4*** ***Durata del distacco***

1. La durata iniziale del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni, e può essere oggetto di una o più proroghe successive fino a un massimo di quattro anni complessivi. In via eccezionale, su richiesta della direzione interessata e quando l'interesse dell'istituzione lo giustifichi, il Segretario generale può autorizzare una o più proroghe del distacco per un massimo di altri due anni al termine del periodo di quattro anni.

2. La durata prevista del distacco è stabilita fin dall'inizio nell'ambito dello scambio di lettere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione.
3. Al termine del periodo di cui al paragrafo 1, l'END che abbia già beneficiato di un distacco presso il CdR può essere nuovamente distaccato, purché ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) l'END deve continuare a soddisfare i requisiti di idoneità per il distacco,
  - b) tra il termine del periodo di cui al paragrafo 1 e il nuovo distacco devono essere trascorsi almeno sei anni,
  - c) se, al termine del periodo di cui al paragrafo 1, l'END ha beneficiato di un contratto di lavoro al CdR, il suddetto termine di sei anni decorre dalla fine di tale contratto.

La condizione relativa al periodo di sei anni di cui al paragrafo 3, lettera b), non è richiesta qualora i distacchi precedenti abbiano avuto una durata complessiva non superiore a quattro anni; in tal caso, tuttavia, il nuovo distacco non può superare la parte residua del periodo complessivo autorizzato.

#### **Articolo 5**

##### **Compiti**

1. L'END assiste i funzionari del CdR o gli agenti temporanei e svolge i compiti che gli sono affidati. Non può esercitare funzioni dirigenziali intermedie o superiori, neppure in sostituzione del suo superiore gerarchico.
2. In nessun caso l'END può rappresentare a proprio nome il CdR onde assumere impegni, finanziari o di altra natura, oppure negoziare per conto del CdR.
3. L'approvazione dei risultati del lavoro svolto dall'END e la sottoscrizione degli atti che ne derivano sono responsabilità esclusiva del CdR.

#### **Articolo 6**

##### **Conflitto di interesse**

1. I servizi del CdR interessati, il datore di lavoro dell'END e l'END stesso si adoperano per evitare, prevenendolo, l'insorgere di conflitti d'interessi in relazione alle funzioni svolte dall'esperto nazionale durante il periodo di distacco.
2. L'accordo della rappresentanza permanente funge da dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi. L'END è comunque tenuto a dichiarare all'amministrazione del CdR qualsiasi potenziale conflitto d'interessi che possa insorgere durante il periodo di distacco.
3. Il datore di lavoro e l'END si impegnano a segnalare tempestivamente al Segretario generale del CdR qualsiasi cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe determinare o ingenerare un conflitto d'interessi. La direzione Risorse umane e finanze, che deve essere sistematicamente informata di eventuali situazioni di conflitto d'interessi, conserva una copia della corrispondenza

scambiata tra il datore di lavoro, l'END e il Segretario generale del CdR, mettendola a disposizione di quest'ultimo ove richiesto.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 nonché all'articolo 6 e ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della presente decisione, il CdR ha la facoltà di porre fine al distacco dell'END a norma dell'articolo 10 della presente decisione.

### **Articolo 7**

#### **Diritti ed obblighi**

1. Durante il periodo di distacco:
  - a) l'END è tenuto a svolgere le sue funzioni e a regolare la sua condotta nell'interesse esclusivo del CdR, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona esterna al CdR. L'esperto esegue i compiti affidatigli in modo obiettivo e imparziale, osservando il suo dovere di lealtà verso il CdR,
  - b) l'END che intenda esercitare un'attività esterna, anche non retribuita, o svolgere un mandato al di fuori del CdR è soggetto alle norme vigenti al CdR in materia di autorizzazione preventiva per i funzionari<sup>1</sup>. Prima di concedere l'autorizzazione, il servizio competente del CdR consulta il datore di lavoro dell'END,
  - c) l'END si astiene da qualsiasi atto, e in particolare dall'espressione pubblica di qualsiasi opinione, che possa ledere la dignità della sua funzione, nonché da qualsiasi forma di molestia sessuale o psicologica; al riguardo si applicano, per analogia, le disposizioni dello Statuto in materia,
  - d) l'END che, nell'esercizio delle sue funzioni, debba esprimere un parere su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto a informarne il suo superiore gerarchico in seno al CdR,
  - e) l'END si astiene da qualsiasi divulgazione non autorizzata delle informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o siano accessibili al pubblico,
  - f) l'END ha diritto alla libertà di espressione, nel pieno rispetto dei principi di lealtà e imparzialità,
  - g) tutti i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'END nell'esercizio delle sue funzioni sono devoluti all'Unione europea,
  - h) l'END è tenuto a risiedere nel luogo in cui è situata la sede di distacco o a una distanza da questo luogo che sia compatibile con l'adempimento delle sue funzioni,
  - i) l'END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso cui è distaccato, ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati,
  - j) l'END non accetta istruzioni dal proprio datore di lavoro e non svolge alcuna attività né per quest'ultimo né per altri soggetti, imprese private o amministrazioni pubbliche.

---

<sup>1</sup>

Si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 12 *ter* dello Statuto e le relative disposizioni di applicazione.

2. Durante e dopo il distacco, l'END è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni; egli non comunica in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici, e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 durante il periodo di distacco, il CdR ha la facoltà di porre fine al distacco dell'END a norma dell'articolo 10 della presente decisione.
4. Al termine del distacco l'END resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione in relazione all'esercizio dei nuovi compiti eventualmente affidatigli e all'accettazione di determinati incarichi o benefici.

#### **Articolo 8**

##### ***Esperienza professionale e conoscenze linguistiche***

1. Per essere distaccato presso il CdR, l'END deve aver maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione.
2. Per poter svolgere i compiti che gli saranno affidati, l'END deve dimostrare di possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea ed una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua. Il servizio che ha richiesto l'assunzione di un END conferma, nell'apposita griglia di valutazione, di aver verificato le competenze linguistiche dell'interessato/a durante il colloquio preliminare e di averle giudicate sufficienti per lo svolgimento delle funzioni che sarà chiamato/a a svolgere.

#### **Articolo 9**

##### ***Interruzione del distacco***

1. Il distacco può essere interrotto, su autorizzazione del CdR, alle condizioni stabilite da quest'ultimo. Per tutta la durata di tali interruzioni:
  - a) il pagamento delle indennità di cui all'articolo 16 è sospeso,
  - b) il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 18 è corrisposto soltanto se l'interruzione ha luogo su richiesta del CdR.

#### **Articolo 10**

##### ***Fine del distacco***

1. È possibile porre fine al distacco su richiesta del CdR o del datore di lavoro dell'END con un preavviso di tre mesi, oppure, su richiesta dell'END, con lo stesso preavviso ma previo accordo del CdR e del datore di lavoro.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, hanno facoltà di porre fine al distacco senza preavviso:
  - a) il datore di lavoro dell'END, ove sussista un interesse imperativo, debitamente motivato, di tale datore di lavoro,
  - b) il CdR e il datore di lavoro di concerto, su richiesta rivolta dall'END alle due parti, se lo esige l'interesse personale o professionale dell'esperto,
  - c) il CdR, in caso di inosservanza da parte dell'END degli obblighi imposti a quest'ultimo dalla presente decisione,
  - d) il CdR, per ragioni di bilancio.

Qualora si ponga fine al distacco a norma della lettera c), il CdR ne informa immediatamente il datore di lavoro e l'END.

## **Capo II CONDIZIONI DI LAVORO**

### ***Articolo 11 Previdenza sociale***

1. Prima dell'inizio del distacco, il candidato fornisce all'amministrazione del CdR un certificato dell'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale o dell'OIG da cui dipende attestante la sua qualità di lavoratore soggetto, per l'intera durata del suo distacco, alla normativa in materia di previdenza sociale applicabile al suo datore di lavoro e l'assunzione, da parte di quest'ultimo, dell'onere delle spese sostenute dal lavoratore all'estero.
2. Dal giorno dell'entrata in servizio, l'END è coperto contro i rischi di infortunio. Il servizio competente gli fornisce una copia delle disposizioni applicabili nel corso del distacco.

### ***Articolo 12 Orario di lavoro***

1. L'END è soggetto alle norme in materia di orario di lavoro applicabili ai funzionari e agli agenti del CdR nel suo servizio di assegnazione<sup>2</sup>.
2. Per tutta la durata del distacco, l'END lavora a tempo pieno.

### ***Articolo 13 Assenza per malattia***

1. L'END è soggetto alle norme in materia di assenza per malattia o infortunio applicabili ai funzionari e agli altri agenti del CdR<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup>

Si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 55 dello Statuto e le relative disposizioni di applicazione.

In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, l'END avverte tempestivamente il suo capo unità indicando l'indirizzo presso cui è reperibile. L'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni e può essere sottoposto ad un controllo medico organizzato dal CdR.

2. Se, nell'arco di dodici mesi, le assenze per malattia o incidente di durata inferiore a tre giorni superano complessivamente i dodici giorni, l'END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia.
3. Se l'assenza per malattia è superiore a tre mesi oppure al periodo di servizio prestato dall'END, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di questi due periodi, le indennità di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 sono automaticamente sospese. La presente disposizione non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza.

Il congedo per malattia non può essere prorogato oltre la durata del distacco dell'interessato.

4. Qualora, durante il periodo di distacco, l'END sia vittima di un infortunio legato all'esercizio delle sue funzioni, l'indennità viene corrisposta per intero per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.

#### **Articolo 14**

##### ***Congedo annuale e congedi speciali***

1. L'END è soggetto alle norme applicabili ai funzionari e agli agenti del CdR in materia di congedo annuale e congedi speciali<sup>4</sup>.
2. Il congedo è subordinato alla preventiva autorizzazione del servizio cui l'END è assegnato. In caso di assenza irregolare ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, le indennità non sono corrisposte.
3. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro dell'END, il CdR può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale retribuito per ogni periodo di dodici mesi. Le richieste vengono esaminate caso per caso.
4. I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non danno diritto ad alcun rimborso.

---

3

Si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 59 e 60 dello Statuto e le relative disposizioni di applicazione.

4

Si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 57 e l'allegato V dello Statuto.



**Articolo 15**  
**Congedo di maternità**

1. L'END è soggetto alle norme applicabili ai funzionari e agli agenti del CdR in materia di congedo di maternità. Durante il congedo di maternità, all'END vengono corrisposte le indennità di cui all'articolo 16<sup>5</sup>.
2. Qualora la normativa applicabile al datore di lavoro dell'END preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'END il distacco viene interrotto per il periodo eccedente il congedo concesso dal CdR alle condizioni di cui all'articolo 9 della presente decisione.

Un periodo equivalente al periodo di interruzione può essere aggiunto alla fine del periodo di distacco, ove ciò sia giustificato nell'interesse del CdR. Qualsiasi modifica della durata del distacco inizialmente prevista comporta un nuovo scambio di lettere tra il CdR e la rappresentanza permanente competente.

3. In alternativa, l'END può chiedere un'interruzione del periodo di distacco pari alla somma dei periodi concessi a titolo di congedo di maternità, nel qual caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

**Capo III**  
**INDENNITÀ E SPESE**

**Articolo 16**  
**Indennità**

1. L'END ha diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità giornaliera ed eventualmente a un'indennità di soggiorno mensile alle condizioni in appresso indicate.
2. Se l'END soddisfa gli stessi requisiti posti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato VII dello Statuto per la concessione dell'indennità di dislocazione ai funzionari, l'indennità giornaliera è pari a 128,67 euro.
3. Se i requisiti di cui al paragrafo precedente non sono soddisfatti, l'indennità giornaliera è pari a 32,18 EUR.
4. L'END che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'allegato VII dello Statuto, ha inoltre diritto, per tutta la durata del distacco, a un'indennità mensile corrisposta conformemente alla seguente tabella.

---

<sup>5</sup>

Si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 58 dello Statuto e le relative disposizioni di applicazione.

Distanza geografica (in km) tra il luogo d'origine e la sede di distacco <sup>6</sup>	Importo mensile (in euro)
0 – 150	0
151 > 300	82,70
301 > 500	147,04
501 > 800	238,95
801 > 1300	385,95
1301 > 2000	606,54
> 2001	726,03

5. L'END che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto per beneficiare di un'indennità di espatrio, beneficerà, per tutta la durata del distacco, di un'indennità mensile pari a un quarto degli importi indicati nella tabella precedente.
6. L'END che non soddisfa le condizioni per la concessione delle indennità di cui ai paragrafi 2 o 5 del presente articolo non ha diritto all'indennità mensile.
7. Le indennità sono dovute per tutti i giorni della settimana, anche nei periodi di missione, di congedo annuale e di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali del CdR.
8. Gli adeguamenti delle retribuzioni adottati dal Consiglio in virtù dell'articolo 65 dello Statuto si applicano automaticamente alle indennità spettanti agli END a partire dal mese successivo alla loro adozione, senza effetto retroattivo. L'esecuzione di tale disposizione è posta sotto la responsabilità della direzione Risorse umane e finanze, la quale provvede altresì a pubblicare il nuovo importo delle indennità sul sito Intranet del CdR.
9. Al momento dell'entrata in servizio, l'END ha diritto al versamento anticipato di un importo pari a 75 giorni di indennità. Tale versamento comporta l'estinzione di qualsivoglia diritto ad ulteriori indennità in relazione al periodo coperto dal versamento stesso. In caso di cessazione definitiva del distacco presso il CdR prima dello scadere del periodo considerato per il calcolo dell'anticipo, la frazione dell'importo di tale versamento corrispondente al periodo residuo è soggetta a ripetizione e l'END è quindi tenuto a rimborsare la quota di indennità corrispondente al periodo in cui non ha prestato servizio.
10. Tali indennità sono destinate a coprire, su base forfettaria e fatte salve le disposizioni degli articoli 18 e 19, tutte le spese legate al distacco degli END; esse non devono in alcun caso essere considerate come una retribuzione versata dal CdR. Prima del distacco, l'autorizzazione della rappresentanza permanente ha valore di accettazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di garantire all'END, per tutta la durata del distacco presso il CdR, il livello di retribuzione di cui beneficiava al momento del distacco.

---

<sup>6</sup>

Tale distanza è stabilita al momento del primo distacco con gli strumenti utilizzati dalle istituzioni europee.

11. L'END informa il Segretario generale in merito a qualsiasi indennità avente la medesima finalità eventualmente percepita da altra fonte. L'importo di tali indennità viene dedotto da quelle pagate dal CdR ai sensi del paragrafo 1.

#### ***Articolo 17***

##### ***Luogo di origine e sede di distacco***

1. Ai fini della presente decisione, si considera luogo di origine il luogo in cui è situata la sede principale del datore di lavoro dell'END. Il luogo di origine funge da riferimento per il calcolo dell'indennità giornaliera e dell'indennità mensile.
2. La sede di distacco è il luogo in cui è ubicato il servizio del CdR al quale l'END è assegnato, nella fattispecie Bruxelles.

Sia il luogo di origine che la sede di distacco vengono indicati nella corrispondenza di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione.

#### ***Articolo 18***

##### ***Spese di viaggio<sup>7</sup>***

1. L'END ha diritto, esclusivamente per se stesso, al rimborso delle spese di viaggio tra il luogo di origine e la sede di distacco, definiti all'articolo 17, sia all'atto della sua entrata in servizio che all'atto della cessazione delle sue funzioni.

Le spese di viaggio sono rimborsate in conformità delle norme e condizioni applicabili ai funzionari e agli agenti del CdR.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'END che dimostri che, al termine del periodo di distacco, sarà assegnato ad una sede diversa dal suo luogo di origine ha diritto al rimborso delle spese di viaggio verso questa nuova sede. Tale rimborso non può, tuttavia, eccedere l'importo che sarebbe stato versato in caso di rientro dell'END al luogo di origine.
3. Qualora le spese di cui ai paragrafi precedenti siano a carico del datore di lavoro o di altri soggetti, il CdR non effettua alcun rimborso. A tal fine, l'END è tenuto ad informare la direzione Risorse umane e finanze.

#### ***Articolo 19***

##### ***Missioni e spese di missione***

1. L'END può essere inviato in missione nel rispetto dell'articolo 5 della presente decisione.
2. Le spese di missione vengono rimborsate secondo le norme e le condizioni vigenti in materia presso il CdR.

---

<sup>7</sup>

Questo articolo non si applica agli END senza spese.

**Articolo 20**  
**Formazione**

1. L'END può partecipare ai corsi di formazione organizzati dal CdR ove l'interesse di quest'ultimo lo giustifichi. Ai fini dell'autorizzazione di un END a partecipare a un corso di formazione si tiene conto dell'interesse di quest'ultimo, con particolare riguardo alla prosecuzione della sua carriera professionale successivamente al periodo di distacco.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della presente decisione, l'END può essere autorizzato a partecipare a corsi di formazione organizzati dal suo datore di lavoro purché essi siano compatibili con le esigenze del servizio del CdR cui l'END è assegnato. Per le suddette formazioni il CdR può accordare fino a tre giorni di congedo speciale retribuito per ciascun periodo di dodici mesi. Il CdR non accorda alcun giorno per il viaggio ed alcun contributo finanziario alle spese di iscrizione. Le richieste vengono esaminate caso per caso.

**Articolo 21**  
**Disposizioni amministrative**

L'END è tenuto a presentarsi, il primo giorno del suo distacco, all'unità Condizioni di lavoro per l'espletamento delle formalità amministrative necessarie. L'entrata in servizio ha luogo il primo o il sedici del mese.

**Capo IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

La decisione n. 61/2013 del Segretario generale del CdR relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso i servizi del CdR è sostituita dalla presente, che si applica ad ogni distacco a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, comprese le proroghe. Le decisioni n. 164/2010 e n. 61/2013 continuano tuttavia ad applicarsi per i distacchi in corso prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il 1° ottobre 2015.

Fatto a Bruxelles il 26 agosto 2015,

*(firmato)*

Jiří BURIÁNEK

---